

CAPITOLO I

LA STORIA DELLA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO

1. *Disciplina precedente: dal Codice del 1865 alla riforma del 2006*

Il Codice Civile del 1865 si occupava della disciplina dell’affidamento dei figli in caso di separazione solamente all’art. 154 affermando che: *“Il Tribunale che pronunzia la separazione dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. Può il Tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona”*¹. Con il Codice del 1942, *“che era basato sul principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale”*², le cose non cambiano di molto, infatti, l’art. 155 prevede che: *“Il Giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei due coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa...Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del Giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi...”*³. Durante questo periodo l’affidamento era collegato alla valutazione della colpa per cui i figli venivano affidati al coniuge c.d. senza colpa, *“cioè a colui che con il suo comportamento rispettoso dei doveri coniugali non aveva provocato l’interruzione del rapporto matrimoniale: nella scelta del genitore al quale affidare i minori, pertanto, il Giudice doveva valutare soprattutto la condotta di*

¹ Art. 154 Codice Civile 1865

² Capiluppi M. (2006). *Diritto di famiglia, l’affido condiviso diventa legge*, <http://docplayer.it/3561887-Diritto-di-famiglia-l-affido-condiviso-diventa-legge.html> p.25

³ Art. 155 Codice Civile 1942

ciascun coniuge, per quanto riguardava l'osservanza degli obblighi derivanti dal matrimonio, più che la sua personalità e la sua idoneità a promuovere la crescita psicofisica della prole"⁴. In questo modo si realizzava una battaglia giudiziaria tra i genitori con il risultato di un affidamento esclusivo penalizzante per il genitore non affidatario che, inoltre, risultava sul piano sociale come il genitore cattivo. Ciò che avveniva era una vera e propria gara tra genitori che portava a denigrarsi e accusarsi a vicenda. Nel 90% dei casi era la madre a prevalere e ad ottenere l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare a titolo gratuito ed il mantenimento. In una situazione del genere la madre non aveva interesse a mettersi d'accordo con il padre poiché era più conveniente rivolgersi al Giudice che l'avrebbe favorita; allo stesso tempo il padre cercava di sottolineare e sfruttare gli aspetti negativi della madre. Così fino al 1970 la legge non prevedeva "alcun criterio di riferimento o preferenziale di affidamento"⁵ ma era a totale discrezione del Giudice la scelta del genitore affidatario. Con la Legge n. 898/1970 "cade il principio dell'indissolubilità del matrimonio"⁶ e all'art. 6 è previsto che il Giudice debba decidere "*con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale*"⁷ dei figli stessi. C'è quindi un nuovo modo di intendere la famiglia e il Giudice ha per la prima volta un criterio da seguire. In caso di crisi di famiglia gli articoli a cui si faceva riferimento erano l'art. 317 c.c. per cui "*...la potestà comune dei genitori non cessa quando a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi...*"⁸ e l'art. 155 già precedentemente citato. Un cambiamento importante nella strada che porterà all'affidamento condiviso si ha grazie alla legge n. 74/1987 con la quale il legislatore conferma che l'affidamento deve essere previsto nell'esclusivo interesse del minore ma,

⁴ Capiluppi M. (2006). Op. cit. p.25

⁵ Facchini G., Fissone A., Naggar M., Oberto G., Ronfani A.C. (2007). *Il nuovo rito del contenzioso familiare e l'affidamento condiviso*, Cedam, Padova, p.21

⁶ Facchini G., Fissone A., Naggar M., Oberto G., Ronfani A.C. (2007). Op. cit. p.22

⁷ Art. 6 Legge n.898/1970

⁸ Art 317 Codice Civile 1942

soprattutto, concede al Giudice il potere di disporre l'affidamento congiunto o alternato *“ove il Tribunale lo ritenga utile nell'interesse del minore, anche in relazione all'età degli stessi”*⁹. L'affidamento alternato presuppone l'affidamento per periodi alterni all'uno e all'altro genitore, il quale in quel preciso periodo esercita la potestà esclusivamente; *“si tratta, in sostanza, di una forma di affidamento esclusivo disposto in favore di ciascun genitore per periodi alterni, per cui è da ritenere che, nel periodo di esclusione dall'affidamento, all'altro genitore compete in ogni caso un diritto-dovere di contribuire all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento, unitamente al potere di vigilanza e controllo tipico dell'affidamento esclusivo”*¹⁰. L'affidamento congiunto prevede che i figli siano affidati a entrambi i genitori, pur vivendo presso uno solo, e che l'esercizio della potestà compete ambedue i coniugi che hanno le stesse responsabilità per quanto riguarda l'educazione e lo sviluppo del minore; esso richiede *“il massimo spirito collaborativo tra i coniugi, essendo richiesta la piena convergenza del loro impegno in funzione della realizzazione dell'interesse del minore a mantenere gli stessi rapporti con entrambi i coniugi e a crescere secondo un unico concorde progetto educativo”*¹¹. Tuttavia, il primo è stato applicato pochissimo nella pratica dei Tribunali mentre l'applicazione del secondo è stata condizionata dalla giurisprudenza alla presenza di presupposti, quali l'età dei figli, la limitata conflittualità tra i coniugi, la conduzione di stili di vita omogenei, che hanno portato a una scarsa applicazione dell'istituto. In un contesto del genere l'utilizzo dell'affidamento congiunto o alternato è stato poco più dell'11% del totale rispetto all'affidamento esclusivo che *“vuole per uno stereotipo culturale, vuole per risarcire la donna dello svantaggio dalla rottura del matrimonio”*¹² nel 84% dei casi era previsto a favore della madre vista come il genitore più idoneo all'affidamento dei figli. Nonostante da anni la figura del padre era stata

⁹ Art.11 Legge n.74/1987

¹⁰ *Compendio di diritto di famiglia* (2006) Edizioni Simone, p.64

¹¹ *Compendio di diritto di famiglia* (2006) Op. cit. p.64

¹² Facchini G., Fissone A., Naggari M., Oberto G., Ronfani A.C. (2007). Op. cit. p.28

rivalutata dagli studiosi di psicologia infantile e “fosse da tempo appurato che la sua assenza o la sua insufficiente presenza influiva sul concetto di sé, sull’ansietà, sull’impulsività, sullo sviluppo morale, sull’autocontrollo e persino sul comportamento delinquenziale del minore non si riusciva a concepire il suo ruolo sullo stesso piano di quello della madre”¹³. La tabella che segue, ricavata attraverso dati ISTAT raccolti dal 1994 al 2003, mostra come abbiamo appena detto la netta prevalenza dell’affidamento esclusivo con la preferenza della madre rispetto al padre.

FIGLI MINORI AFFIDATI IN SEPARAZIONI E DIVORZI PER TIPO DI AFFIDAMENTO

Anni 1994-2003 (*valori assoluti e percentuali*)

ANNI	TIPO DI AFFIDAMENTO									
	TOTALE MINORI AFFIDATI	IN SEPARAZIONI				TOTALE MINORI AFFIDATI	IN DIVORZI			
		VALORI PERCENTUALI					VALORI PERCENTUALI			
	AL PADRE	ALLA MADRE	CONGIUNTO E/O ALTERNATO	AD ALTRI	AL PADRE	ALLA MADRE	CONGIUNTO E/O ALTERNATO	AD ALTRI		
1994	35.992	6,4	92,0	1,2	0,4	11.104	8,6	89,8	0,8	0,8
1997	43.310	5,0	91,7	2,8	0,5	14.876	6,4	90,8	2,2	0,6
2000	51.229	4,6	86,7	8,0	0,7	17.334	6,6	86,0	6,8	0,6
2003	62.050	3,8	83,9	11,9	0,4	20.627	5,7	83,8	9,8	0,7

Fonte: ISTAT, *Rapporto annuale – Affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi*, Roma 2003.

Quindi è evidente come nella maggioranza dei casi i figli venivano affidati esclusivamente al genitore considerato più idoneo a favorire lo sviluppo della loro personalità, che aveva potestà esclusiva sull’educazione, sull’istruzione e sulla cura dei figli mentre il genitore non affidatario conservava la potestà congiunta solamente sulle scelte più importanti della vita del minore e per le questioni di straordinaria amministrazione. Lo scarso utilizzo da parte dei Giudici sia dell’affidamento alternato che di quello congiunto portò alla nascita di varie associazioni che cercavano di tutelare l’interesse dei figli: tra queste

¹³ Facchini G., Fissone A., Naggari M., Oberto G., Ronfani A.C. (2007). Op. cit. p.28

l'associazione nazionale Crescere Insieme fondata nel 1993 proprio allo scopo di "tutelare il diritto del minore di mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori"¹⁴.

2. La nascita dell'affidamento condiviso

La svolta nella disciplina dell'affidamento si ha con la legge n. 54/2006, intitolata "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", con la quale il legislatore ha modificato il contenuto dell'articolo 155 del Codice Civile (successivamente modificato con il Decreto Legislativo n.154/2013): " *Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il Giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse

¹⁴ http://crescere-insieme.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=691

dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi"; ha inserito nel Codice Civile cinque nuovi articoli: art. 155-bis:" Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora

ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile"¹⁵; art 155-ter:" I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo"¹⁶; art. 155-quater:" Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici"¹⁷; art. 155-quinques:" Il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento

¹⁵ Art. 155-bis prima Decreto Legislativo n.154/2013

¹⁶ Art. 155-ter prima Decreto Legislativo n. 154/2013

¹⁷ Art. 155-quater prima Decreto Legislativo n. 154/2013

di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori"¹⁸; art. 155-sexies:" Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il Giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il Giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"¹⁹; e ha nel Codice di Procedura Civile modificato l'articolo 708 e introdotto l'art. 709-ter. Nella maggioranza dei casi dei procedimenti di separazione e divorzio i figli minori costituivano un "trofeo da conquistare nella guerra coniugale e strumento da usare per la vendetta verso il compagno/compagna che ha tradito l'alleanza siglata con il matrimonio o con la decisione di affrontare insieme la vita"²⁰.I diritti del minore stavano in secondo piano con l'inevitabile adozione del provvedimento di affidamento monogenitoriale che alla lunga deteriorava il rapporto tra il minore e il genitore non affidatario fino a portare alla perdita di una delle figure genitoriali. La disciplina della nuova legge ha chiaramente superato il precedente modello che "partendo dal presupposto della necessità per il minore di avere un punto di riferimento affettivo ed educativo stabile, unico, non contraddittorio, rassicurante dal punto di vista psicologico ed educativo, prevedeva la sostanziale

¹⁸ Art. 155-quinquies prima Decreto Legislativo n. 154/2013

¹⁹ Art. 155-sexies prima Decreto Legislativo n.154/2013

²⁰ Moro A.C. (2003). *La separazione dal genitore: i diritti del figlio*, Studi Zancan, http://www.edscuola.it/archivio/handicap/la_separazione_dal_genitore.htm

e formale coincidenza tra genitore affidatario e titolare esclusivo dell'esercizio della responsabilità genitoriale"²¹. Il nuovo testo di legge, invece, pone al centro la tutela degli interessi del minore garantendo il diritto alla bigenitorialità per cui il minore deve avere la possibilità di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo"²² con entrambi i genitori. La norma esplicita che il minore deve conservare il rapporto con entrambi i genitori, ricevere cure da entrambi, con la previsione di una forma di mantenimento diretto. Al minore viene così attribuito "un vero e proprio diritto soggettivo alla bigenitorialità"²³ per cui possiamo affermare che "con questa legge si è compiuta una rivoluzione: non sono più soltanto i coniugi ad agire e a resistere in giudizio ma i figli si trasformano in attori avendo ottenuto il riconoscimento di chiedere l'affidamento condiviso"²⁴. Il diritto del minore all'affidamento condiviso e alla bigenitorialità diventa in questo modo il principale criterio che il Giudice deve seguire nelle sue decisioni. Questa nuova legge, finalmente, ha reso efficaci anche in Italia le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 Novembre 1989 e ratificata con la legge n.176/1991, che riconoscono al minore il "*...diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti e regolari con entrambi i genitori*"²⁵ e stabiliscono che "*..entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento e allo sviluppo del bambino*"²⁶. Ne deriva che, in ambito internazionale, era già riconosciuto e tutelato il diritto alla bigenitorialità, favorendo le soluzioni che permettevano di mantenere un rapporto continuativo tra il minore e il genitore non convivente. Dunque, il legislatore adeguandosi ai principi internazionali ha previsto che tutte le decisioni da parte del Giudice debbano essere prese "nell'ottica della funzione dell'affidamento svolta da

²¹ Facchini G., Fissone A., Naggari M., Oberto G., Ronfani A.C. (2007). Op. cit. p.28

²² Art. 155 Codice Civile prima Decreto Legislativo n.154/2013

²³ Padalino C. (2006). *L'affidamento condiviso dei figli*, Giappichelli, Torino p.3

²⁴ Magno G. (2006) *L'affidamento condiviso*, http://www.minoriefamiglia.it/download/Doc_16.pdf p.3

²⁵ Art.10 Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), New York

²⁶ Art.18 Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), New York

entrambi i genitori nell'interesse della prole"²⁷ escludendo a priori la possibilità di scegliere l'affidamento esclusivo anche in caso di consenso tra le parti a meno che non sia accertata l'inidoneità di uno dei due genitori e il pregiudizio che ne deriverebbe per la prole. Si tratta di una normativa attesa da molto tempo, soprattutto dai padri separati, che "ribalta la considerazione relativa al diritto e all'interesse del minore, che diventano principi prioritari di orientamento per il Giudice. Non si stabilisce più, in primo luogo, quale deve essere la decisione sull'affidamento e, poi, in nome di cosa tali provvedimenti devono essere assunti; ma l'affermazione di un diritto del minore diventa la parola chiave di tutte le disposizioni inerenti l'affidamento dei figli"²⁸. Il legislatore è intervenuto, quindi, con una riforma necessaria per cercare di risolvere i problemi derivanti dall'utilizzo dell'affidamento esclusivo che trasformava la separazione in una perdita per i figli del genitore non affidatario con ovvie ripercussioni sulla vita del figlio e sul suo rapporto con i genitori. Una ulteriore dimostrazione della centralità assunta dal minore nella riforma si ricava dal fatto che il titolo della legge non si riferisca più ai coniugi ma ai genitori accogliendo i suggerimenti dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF) per cui "una implicita ispirazione adultocentrica del testo potrebbe essere corretta a cominciare dal titolo: invece che parlare di "separazione dei coniugi" sarebbe meglio dire: "separazione dei genitori" allo scopo di accentuare l'attenzione e l'oggetto principale dell'intero ordito normativo sulla condizione genitoriale e sulla responsabilità che ne consegue nei confronti dei figli a carico di entrambi i genitori pur dopo la separazione"²⁹.

²⁷ Padalino C. (2006). Op.cit. p.9

²⁸ On. Lucidi (2005). *Atti parlamentari, Camera dei deputati, Resoconto Sommario e Stenografico, seduta n.652, p.14*

²⁹ Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (2005). Documento redatto dal Consiglio Direttivo in data 21 febbraio 2005, relativo al testo del progetto di legge approvato in Commissione Giustizia nella seduta dell'8 febbraio 2005, <http://www.minoriefamiglia.it/download/aimmf-condiviso.PDF>

3. La disciplina attuale

Il legislatore ha ulteriormente modificato la disciplina, ma sempre mantenendo come principio fondamentale il diritto del minore all'affidamento condiviso e alla bigenitorialità, con il Decreto Legislativo n. 154/2013 che, per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento, ha modificato l'art. 155 c.c. sostituendolo con il seguente: *“In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX”*³⁰; e ha introdotto gli articoli 337-bis: *“In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.”*³¹; 337-ter: *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei

³⁰ Art. 155 Codice Civile

³¹ Art. 337-bis Codice Civile

provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il Giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al Giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.”³²;337-quater:” Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il Giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il Giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal Giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”³³;337-quinquies:” I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.”³⁴;337-sexies:” Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il Giudice tiene conto nella regolazione

³² Art 337-ter Codice Civile

³³ Art 337-quater Codice Civile

³⁴ Art 337-quinquies Codice Civile